

15905/14

(M)

MAE
S.N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICOLA MILO
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. GAETANO DE AMICIS
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - SENTENZA
N. 700
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 11599/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:

DOBREV STANYO RADEV N. IL 19/10/1971

avverso la sentenza n. 4/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/03/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. VITO DIAMBROSIO che ha
concluso per l'annullamento con rinvio.

Udit i difensor Avv.;

Me

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2014 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Dobrev Stanyo Radev alle autorità bulgare, revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari e disponendone l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. Il Dobrev è stato richiesto in consegna a seguito di un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti il 3 settembre 2013, in forza di una sentenza di condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione pronunciata il 21 maggio 2013 dalla Corte regionale di Nova Zagora per il reato di truffa continuata commesso in Italia, in danno di più persone, dal luglio 2010 al giugno 2011.

2. La Corte d'appello, in particolare, ha ravvisato la presenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, lett. p), della l. n. 69/2005, in quanto i reati di truffa per i quali il Dobrev è stato condannato in Bulgaria sono stati commessi in tutto o in parte in Italia, dove sono avvenute la consegna delle somme di denaro provento delle relative condotte delittuose e dove sono state poste in essere anche talune azioni truffaldine, quali, ad es., il mostrare i veicoli asseritamente oggetto di compravendita e mai poi consegnati.

3. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il P.G., deducendo un motivo unico incentrato sull'erronea applicazione della norma di cui all'art. 18, lett. p), della l. n. 69/2005, trattandosi di un motivo di rifiuto non applicabile, come nel caso in esame, ai mandati d'arresto europei a carattere esecutivo, tenuto conto, altresì, del principio del *ne bis in idem* di cui agli artt. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 54 della Convenzione di Schengen: non v'è dubbio, infatti, che il Dobrev non potrà mai essere giudicato in Italia per le truffe ivi commesse, per le quali le Autorità bulgare hanno emesso, secondo le regole della propria giurisdizione, insindacabili dalle Autorità del Paese richiesto, una sentenza di condanna esecutiva, con pena ancora da scontare. La norma contenuta nell'art. 11 c.p. deve ritenersi, infatti, recessiva rispetto al diritto dell'U.E., la cui primazia trova fondamento negli artt. 11 e 117 Cost., con la conseguenza che nei confronti dei Paesi membri dell'Unione prevalgono gli artt. 50 e 54 sopra menzionati. Sarebbe contrario a tali esigenze che un Paese fosse obbligato a rifiutare la consegna per una condanna esecutiva, ed al contempo impossibilitato a giudicare il ricercato per gli stessi fatti, oltretutto commessi sul suo territorio. La lett. p) dell'art. 18, peraltro, mantiene un suo spazio, che la distingue dall'analogo motivo di cui alla lett. o) della medesima disposizione, che prescinde dal principio di territorialità ed ipotizza una situazione di litispendenza in due diversi Paesi, mentre la prima ipotesi non presuppone alcuna litispendenza e fa leva, per l'appunto, su quel principio.



CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va accolto per ragioni solo in parte coincidenti con quelle evocate dal ricorrente.

5. Questa Suprema Corte (Sez. F., n. 35285 del 02/09/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 240982) ha già avuto modo di precisare che, in tema di mandato di arresto europeo, nel caso di rifiuto della consegna previsto dalla lettera *p*) dell'art. 18 della L. n. 69/2005 (reato commesso in tutto od in parte nello Stato), l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna, per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d'arresto europeo, non spiega alcuna incidenza, a differenza dell'ipotesi prevista dalla precedente lett. *o*), in quanto il legislatore ha privilegiato le esigenze della giurisdizione nazionale nella loro espressione spaziale (principio di territorialità).

A sua volta, la *ratio* della particolare ipotesi di litispendenza prevista dall'art. 18, lett. *o*), è quella di impedire, attraverso il divieto di consegna, che si formi all'estero, in un altro Stato membro, un giudicato che precluderebbe l'esercizio della giurisdizione italiana, sulla base del principio del *ne bis in idem* (ex art. 18, lett. *m*, L. n. 69/2005).

Essa svolge, pertanto, una funzione tipicamente preventiva, poichè il relativo divieto non opera, e la consegna deve essere eseguita, quando il m.a.e., come avvenuto nel caso in esame, è stato emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna: in tal caso, infatti, si è già formato un giudicato nello Stato di emissione.

La su citata disposizione di cui all'art. 18, lett. *o*), contiene una duplice regola: da un lato, la primazia della giurisdizione italiana e delle relative esigenze (indifferentemente, processuali o esecutive) rispetto alle esigenze di natura processuale dello Stato estero; dall'altro lato, la preminenza della giurisdizione straniera esecutiva (relativa, per l'appunto, a sentenze di condanna definitive) rispetto alle esigenze processuali della giurisdizione italiana (pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti che costituiscono l'oggetto del m.a.e.).

Al riguardo, infatti, si è già stabilito, in questa Sede, il principio secondo cui sussiste il motivo ostativo alla consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. *o*), della legge n. 69/2005, quando nei confronti della persona ricercata dall'autorità giudiziaria estera sia in corso un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, salva l'ipotesi, che sembra essere ricorrente nel caso qui esaminato, in cui il mandato di arresto europeo riguardi l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'U.E. (Sez. 6, n. 41370 del 16/11/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248530, relativamente ad un m.a.e. esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria bulgara per fatti di reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di consegna, dovendo la Corte distrettuale verificare la coincidenza delle condotte descritte nel m.a.e. con quelle,

 2

apparentemente analoghe, costituenti oggetto di una sentenza di condanna di primo grado, pronunciata in Italia nei confronti della medesima persona ricercata dall'autorità estera).

Ne discende, ancora, che la litispendenza dinanzi all'autorità giudiziaria straniera non fa venir meno la giurisdizione italiana, salvo il caso di pronuncia di sentenza definitiva da parte dell'autorità estera (Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013, dep. 21/06/2013, Rv. 255711).

La norma in esame, dunque, presuppone la coincidenza tra i fatti oggetto della richiesta di consegna e quelli per i quali pende un procedimento in Italia. Il reato oggetto del m.a.e., in particolare, deve essere "lo stesso" per il quale si procede in Italia, tale dovendosi considerare – in ragione dell'inevitabile richiamo al principio delineato dall'art. 649 c.p.p. – il medesimo fatto storico in relazione all'analitico raffronto dei relativi elementi costitutivi, dei suoi profili spazio-temporali, delle sue modalità di realizzazione, della presenza di eventuali concorrenti, sì da accertare, ovvero da escludere, in concreto, la corrispondenza storico-naturalistica dei fatti costituenti illecito penale nei rispettivi ordinamenti dei due Stati membri.

6. Tale operazione di raffronto comparativo, tuttavia, non è stata analiticamente effettuata nell'*iter* motivazionale della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello erroneamente applicato il diverso motivo ostativo disciplinato dall'art. 18, lett. p), in tal guisa trascurando la compiuta disamina di tutte le implicazioni riconnesse alla necessaria valutazione dei profili di identità del fatto, ove si consideri che, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sull'ipotesi di "litispendenza internazionale" di cui all'art. 18, comma primo, lett. o), legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di reato oggetto del mandato d'arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità (Sez. 6, n. 18084 del 10/05/2012, dep. 11/05/2012, Rv. 252510).

Ove gli esiti di tale vaglio deliberativo confermassero la piena coincidenza tra i fatti oggetto del m.a.e. e le condotte delittuose commesse in tutto o in parte nel territorio italiano, verrebbe dunque in rilievo la previsione dell'art. 18, comma 1, lett. o), della legge sopra citata, che in linea generale fa divieto di consegna della persona ricercata se per lo stesso fatto è in corso in Italia procedimento penale, a meno che il mandato d'arresto europeo concerna, come sembra prospettarsi nel caso in esame, l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa nello Stato richiedente.

Ne consegue, ancora, quale logico corollario, che, ricorrendo tale ultima evenienza, non sussisterebbero ostacoli di sorta alla esecuzione della consegna nei confronti dell'Autorità giudiziaria bulgara.

Il giudicato penale estero, infatti, è preso direttamente in considerazione dal disposto normativo ora citato, poiché proprio in relazione ad esso può assumere rilievo cogente l'applicazione della

lu

3

fondamentale garanzia inerente al divieto di *bis in idem* sancito dall'art. 54 della convenzione di Schengen del 19.6.1990, divieto che costituisce, giustappunto, la fonte ispiratrice della preclusione del rifiuto di consegna di cui all'art. 18, lett. o), per fatti sanzionati con condanna definitiva, la cui esecuzione sia oggetto di m.a.e. .

7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, riesamini il compendio storico-fattuale posto alla base del m.a.e. e provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede statuiti.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incumbenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, li, 8 aprile 2014



Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis



Il Presidente

dr. Nicola Milo



17